

Il Ministero del Lavoro, nell'**interpello 2 aprile 2010 n. 15** ha affermato che “il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta”.

D’altro canto la giurisprudenza ha costantemente escluso che il tempo di viaggio in occasione della trasferta possa rientrare nell’esplicazione dell’attività lavorativa, se non quando il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro sia funzionale rispetto alla prestazione, ovvero quando il lavoratore, obbligato a presentarsi alla sede dell’impresa, sia inviato di volta in volta in varie località per svolgere la prestazione lavorativa (Cass. sez. lav. 22 marzo 2004 n. 5701).

Tuttavia il Ministero precisa che “l’art. 8 comma 3 del D.lgs.n. 6672003 consente alla contrattazione collettiva una differente disciplina delle trasferte che stabilisca in quali casi il tempo di viaggio possa essere considerato come servizio a tutti gli effetti in quanto modalità di espletamento delle prestazioni lavorative (v. ad es. art. 44 comma 1 lett. f Ccnl del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999)”.

(v. abstract precedente)